



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

Via Matteotti 154 (cap.40018)

☎ 051 6669556-6669511 fax 051 817984

P.IVA 00702791203 C.F. 80062730371

e-mail: commercio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 28.9.1995
Pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal 13.10.1995 al 28.10.1995

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.1.1997
Pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal 17.2.1997 al 4.3.1997
Controllato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 3.3.1997 n. 4134
Ripubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal 5.4.1997 al 21.4.1997

IN VIGORE DAL 22.4.1997

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 16.1.2001
Pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal 19.1.2001 al 5.2.2001
Controllato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 24.1.2001 n. 2001000681
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2003
Pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal 11.03.2003 al 26.03.2003

INDICE

art. 1 - Oggetto	pag.3
------------------	-------

TITOLO I - Elementi del tributo

art. 2 - Zone di applicazione	4
art. 3 - Presupposto della tassa	4
art. 4 - Esclusioni	5
art. 5 - Soggetti passivi	6
art. 6 - Superficie tassabile	6
art. 7 - Riduzioni di superfici	6
art. 8 - Locali tassabili e loro pertinenze	7
art. 9 - Aree tassabili e loro pertinenze	9
art. 10 - Locali ed aree non utilizzati	10
art. 11 - Parti comuni all'edificio	10
art. 12 - Multiproprietà e centri commerciali	11
art. 13 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	11
art. 14 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali	12
art. 15 - Riduzione di tariffa	12

TITOLO II - Tariffazione

art. 16 - Obbligazione tributaria	14
art. 17 - Esenzioni	14
art. 18 - Copertura delle esenzioni e riduzioni	15
art. 19 - Riduzione della tassazione per le carenze organiche del servizio	15
art. 20 - Riduzione della tassazione per il mancato svolgimento protrato del servizio	15
art. 21 - Gettito del tributo	16
art. 22 - Unita' immobiliari ad uso promiscuo	16
art. 23 - Tassa giornaliera di smaltimento	16
art. 23 bis - Classificazione delle categorie tassabili	17

TITOLO III - Denunce - Abbuoni

art. 24 - Denunce	19
art. 25 - Denuncia di variazione	20
art. 26 - Norma transitoria per le prime denunce	20
art. 27 - Rimborsi	20

TITOLO IV - Gestione amministrativa del tributo

art. 28 - Il funzionario responsabile	22
art. 29 - Sanzioni ed interessi	22
art. 29 bis - Riscossione	22
art. 30 - Entrata in vigore	23
art. 31 - Abrogazioni	23
art. 32 - Disposizioni finali e transitorie	24
art. 33 - Vigilanza	24
Allegato A	25

Art.1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di S. Pietro in Casale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art.2

ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana e dalle planimetrie ivi allegate.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa, **così come previsto dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani**, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio **1997** nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 2, rispettose nel limite del 40% della tariffa intera prevista dall'art.59, comma 2, del decreto 507.

ART.3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art.2, commi 1 e 2.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intera anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso nell'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97

2. Nelle zone in cui all'articolo 2, secondo comma nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti e i detentori di insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini e a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entità della riduzione

distanza dal contenitore
più vicino

60%

non più di **500 m**

eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97

70%

oltre **500 m**

4. Ricorrendo ai presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art.14 e 15, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80% della tariffa ordinaria.

ART.4

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso a cui sono stati stabilmente e destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura e (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana oppure tale presenza ha carattere sporadico;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizioni che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili o non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - e) locali, **aree** e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
 - f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri.
2. Per eventuali situazioni non completate nel comma precedente si utilizzano criteri di analogia.
3. Non sono soggetti alla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale ove ricorrono le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di leggi vigenti.
4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti tossici e nocivi alla smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti

stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano altresì nel presente regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.

ART.5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa può essere considerato il proprietario dei locali medesimi.
3. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti co-obbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
4. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

ART.6

SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

ART.7

RIDUZIONI DI SUPERFICI

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione sono computate in ragione della metà, a partire dall'1 gennaio 1997.

2. Le aree scoperte **operative** che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate fino al limite massimo di 500 mq per unità in ragione di un quarto, a partire dall'1 gennaio 1997.

ART.8

LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono pure tassabili le aree scoperte **di cui all'art. 1** che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali **tassabili, ad esclusione delle aree verdi**. Sono considerate tali quelle poste a migliore servizio ed ornamento dei locali tassabili. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
3. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre e purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale, ecc.;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i vani principali, secondari ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri, e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi chimiche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, altri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

5. Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni, le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97

4. Sono **inoltre** considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;

b) i portici, i cortili (e i giardini **eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97**);

c) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere.(per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori; **eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97**)

d) (i balconi aperti, **eliminato**) i lastrici solari, le terrazze scoperte **se di uso esclusivo**.

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97

ART.9

AREE TASSABILI E LORO PERTINENZE

1. Sono tassabili le aree scoperte o parzialmente coperte pubbliche o private a qualsiasi uso adibite, ove possono prodursi rifiuti urbani, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
2. Sono altresì tassabili le aree scoperte di pertinenza di aree assoggettabili a tassa. Sono considerate tali quelle poste a miglior servizio ed ornamento delle aree tassabili.
3. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;
 - c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
 - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - e) le aree scoperte adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè , ristoranti, ecc.);
 - f) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 - g) le aree scoperte utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - h) le aree scoperte utilizzate per l'attività sportive e ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, feste campestri, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte o parzialmente coperte destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti qualora siano utilizzati dai medesimi, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

ART. 10

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

1. La tassa è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento, di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, acqua, energia elettrica, di impianti, attrezzature e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11

PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altri parti in comune, cantine, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di mancata indicazione della suddetta superficie la tassa dovuta dall'1 gennaio 1997 e' calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori dei alloggi i condominio come segue:
 - del 10% se il condominio ha 2 alloggi;
 - del 5% se il condominio ha più di 2 alloggi;**eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97**

3. E' fatta in ogni caso salva la possibilità di accertamento da parte del comune;
eliminato con Deliberazione Consiliare n.7/97

2. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio di presentare all'ufficio tributi del Comune di S. Pietro in Casale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
3. Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni tariffarie ed agevolazioni proprie del soggetto passivo.

ART. 12

MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori ; fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente deve presentare all' ufficio tributi di San Pietro in Casale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ART. 13

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Dal 01/01/96 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali tossici e nocivi Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente tale superficie, la superficie tassabile e' quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività', ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Percentuali di riduzione della superficie
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- laboratori fotografici, eliografie	25%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, gommisti e autocarozzerie	50%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- allestimenti, insegni	15%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
- lavorazioni metalmeccaniche	50%
- falegnamerie	50%
- verniciature, galvanotecnici, fonderie	50%
- altre attività economiche	50%

2. Resta inteso che il beneficio è limitato ai locali di lavorazione e che per le aree esterne si applica la sola riduzione di cui all'art.7 comma 2.
3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 14

LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 33%.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. Resta salva la facoltà dell'ufficio tributi di comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 15

RIDUZIONE DI TARIFFA

1. A partire dall'1 gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con un unico occupante, avente una superficie superiore a 35 mq. utili, escluse le pertinenze: RIDUZIONE DEL 30%.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando se l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: RIDUZIONE DEL 30%
 - c) abitazione di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno: RIDUZIONE DEL 30%
 - d) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione che rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: RIDUZIONE DEL 40%
2. Le riduzioni dei precedenti commi vengono concesse sulle basi dei dati contenuti nella denuncia.

3. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione e' applicata dall'anno successivo. **Per l'anno 1996, trattandosi di primo anno di applicazione, valgono le denunce presentate entro il 31.12.1996 con decorrenza dal bimestre solare successivo alla data di comunicazione.**
4. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti del sesto comma dell'art. 66 del decreto 507.

TITOLO II TARIFFAZIONE

ART. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli edifici o loro parti adibita qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto;
 - b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
2. A decorrere dall'anno 2003 la Giunta Comunale potrà definire annualmente i criteri con cui prevedere riduzioni e o esenzioni per:
 - le abitazioni occupate da persone che versino in gravissime condizioni socio-economiche attestata dal Servizio Sicurezza Sociale ed Assistenza del Comune;
 - le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap (riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92) con invalidità riconosciuta al 100%.
3. Le agevolazioni varranno esclusivamente per l'anno per il quale vengono richieste ed autorizzate.

ART. 18

COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e/o riduzioni di cui al precedente articolo.

ART. 19

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER LE CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito o attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi del Comune di San Pietro in Casale, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile del tributo consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 20

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 21

GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata, con deliberazione di Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dalla normativa di volta in volta in vigore.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
3. La rilevazione economica del servizio raccolta e smaltimento rifiuti avviene secondo la struttura di cui all'allegato A.

ART. 22

UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprende l'attività specifica.

ART. 23

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita dall' 1 gennaio 1996, la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a **183 giorni di un anno solare, anche se** ricorrente.
3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 10%.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 23 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
5. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.24, comma 6.

- 6 La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti o associazioni che non perseguano fini di lucro;
 - b) le occasioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico o lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni per le opere di trasloco.

ART. 23-BIS

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI

1. In attesa di definire oggettivamente la quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile nei locali ed aree vengono, dal 1/1/97, individuate le seguenti categorie tassabili:

CATEGORIA	SUB CATEGORIA	DESCRIZIONE
1		Abitazioni private
2		Enti pubblici non economici, scuole, biblioteche, musei, associazioni tecnico-economiche, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosi, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, ospedali, ecc...
	1	Locali
	2	Aree
3		Studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio, studi medici e veterinari, enti pubblici economici
4		Esercizi commerciali non alimentari
	1	Edifici
	2	Magazzini e depositi
	3	Aree scoperte
5		Esercizi commerciali alimentari, frutta e verdura, fiori, pollame, pesce
	1	Edifici
	2	Magazzini e depositi
	3	Aree scoperte
6		Attività industriali - esclusa la lavorazione
	1	Edifici
	2	Magazzini e depositi
	3	Aree scoperte
7		Parcheggi a pagamenti, distributori di carburante, campeggi
8		Attività artigianali
	1	Edifici
	2	Magazzini e depositi
	3	Aree scoperte
9		Teatri, cinematografi, alberghi, locande, pensioni
	1	Edifici
	2	Magazzini e depositi
	3	Aree scoperte
10		Ristoranti, trattorie, pizzerie, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, sale da ballo, circoli, sale per giuochi, supermercati
	1	Edifici
	2	Magazzini e depositi
	3	Aree scoperte

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

ART. 24

DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune e contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio protocollo del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 26, l'obbligo della denuncia é assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. **Il pagamento deve essere effettuato entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o all'atto dell'occupazione. Per le occupazioni effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche sulla base di concessioni pluriennali il pagamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento della prima rata del ruolo principale della tassa rifiuti.**

ART. 25

DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 27, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e delle esenzioni di cui ai precedenti art. 14 e 15.
2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo mentre per quanto concerne l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata.
- 3 Per quanto riguarda le variazioni di cui all'art.15 comma 3, 4 del presente regolamento si fa riferimento a quanto ivi disposto.

ART. 26

NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 27 e 28, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione comprese quelle di cui all'art.15, nonché gli elenchi di cui agli art.11, comma 3 e 12, comma 2, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1997.

ART. 27

RIMBORSI

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal decreto 507 a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

3. Gli eventuali rimborsi derivanti da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo dagli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l' anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 28

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell' esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente é regolamento predisposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. Il nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall' art. 74 del decreto 507.

ART. 29

SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all' art. 76 del decreto 507.
2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Sindaco.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell' accentramento dell' occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 29 BIS

**(articolo introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 16.1.2001)
in vigore dal 1.1.2001**

RISCOSSIONE

1. **L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del medesimo D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in apposito elenco. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.**

- 2. Gli importi sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, l'intera somma e l'importo di ciascuna rata da corrispondere, sulla base del numero di rate, stabilite con atto motivato del Responsabile del Servizio Finanziario, con scadenza l'ultimo giorno del mese di aprile, giugno, settembre, novembre, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di San Pietro in Casale, ovvero mediante versamento diretto presso la tesoreria medesima. La riscossione può avvenire anche attraverso il sistema bancario, il sistema bancomat o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni.**
- 3. Su istanza del contribuente, che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate della somma dovuta. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.**
- 4. Il mancato pagamento delle somme richieste, secondo le modalità di cui al precedente co. 2, e 3 sono riscosse mediante procedura coattiva.**

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8.6. 1990 n.142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrata in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione.
2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto 507 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina nonché dalle successive variazioni.

ART. 31

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamenti con esso incompatibili ed in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel previgente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal presente regolamento.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ART. 32

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

ART. 33

VIGILANZA

1. E' attribuita al Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.
2. La deliberazione di approvazione del presente documento ovvero di ogni sua eventuale modifica e le deliberazioni di approvazione delle tariffe, divenute esecutive a norma di legge, sono inviate entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non é obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e dagli accertamenti integrativi.

MODALITÀ' DI RILEVAZIONE E SCHEMA DI CONTO

Ricavi e proventi:	rilevabile da:
Servizio raccolta e smaltimento	Ruoli dell'esercizio, meno sgravi e rimborsi
Ricavi diversi	Entrata per raccolta differenziata cessioni e prestazioni diverse
Contributi c. esercizio	Entrata relativa
Plusvalenze patrimoniali	Registro beni ammortizzabili
Sopravvenienze attive	Maggiori entrate sui residui attivi
Proventi finanziari	Pro-quota entrata per interessi attivi
Costi e oneri	
Personale dipendente	Impegni di spesa
Acquisto beni e servizi	Impegni di spesa con rettifiche per rispet- tare la competenza economica
Variazione nelle rimanenze	Inventario fisico
Aggi esattoriali	Impegno di spesa
Interessi passivi	Impegno di spesa
Ammortamenti	Registro beni ammortizzabili ed impegno nel capitolo
Minusvalenze	Registro beni ammortizzabili
Perdite su crediti	Minori accertamenti su crediti
Sopravvenienze passive	Minori accertamenti su residui attivi e pas- sività arretrate
Costi indiretti	Pro-quota degli impegni afferenti il servi- zio rilevabili dai capitoli delle: sezioni 1°, rubriche 1,2,3,7, sezione 3° e sezione 9°

a) ammortamenti

Istituire il registro dei beni ammortizzabili ed indicare per ogni singolo bene o categoria omogenea di beni utilizzati dal servizio all'1.1 di ciascun anno, il minor valore fra quello di costo e quello di residua possibilità di utilizzazione.

Devono essere osservati in quanto compatibili, i criteri di valutazione dell'art. 2426 del C.C. (come modificato dal D. legislativo 9.4.1991 n. 127). Il coefficiente di ammortamento di ogni singolo bene dovrà essere deliberato dalla Giunta, su proposta dell'ufficio competente e sentito il parere dei revisori, in mancanza si applicano i coefficienti stabiliti dalla normativa fiscale.

b) rispetto della competenza economica

Nella rilevazione delle entrate e delle spese si deve rispettare la competenza economica.

Si considerano impegnate nell'esercizio:

- le prestazioni di servizio ricevute
- i beni mobili consegnati o spediti entro la chiusura dell'esercizio.

c) costi indiretti

Le spese previste o impegnate nelle sezioni 1°,3° e 9° della spesa corrente sono comuni per tutti i servizi del Comune:

Tali spese generali si possono attribuire ai servizi o per imputazione diretta, o per parametri (impiego di personale, utilizzo di beni ecc....), o per ripartizione forfetaria.

Per la tipologia del servizio si utilizza il criterio di ripartizione forfetaria così determinato:

- determinazione del rapporto fra entrate di competenza del servizio e totale delle entrate occorrenti
- applicazione della percentuale risultante al totale delle spese della Sezione 1° rubriche 1,2,3 e 7 e delle sezioni 3° rubrica 1 Sez. 9° di parte corrente, depurate delle spese una tantum, dei fondi, degli ammortamenti, delle altre poste correttive e compensative e degli impegni in capitoli aventi per oggetto spese totalmente non afferenti il servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

d) ricavi indiretti

Per l'attribuzione al servizio della quota di proventi finanziari si applica il criterio forfetario, applicando all'entrata per interessi attivi il rapporto fra entrate del servizio ed il totale delle entrate correnti:

COPERTURA COSTI

Trattandosi di una nuova e diversa rilevazione dei costi, il pareggio sarà conseguito gradualmente. Nella prima fase di attuazione è necessario conseguire la percentuale minima di copertura prevista dalla legge e comunque la copertura integrale dei costi diretti:
